

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente
ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all'anno 2018

1. Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie
 - 1.1 - Il quadro normativo di riferimento
 - 1.2 - Criteri di attuazione
 - 1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica
 - 1.4 – Relazione ai sensi del comma 4, articolo 20 del d.lgs. 175/2016
 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie:
 - 2.1 -Partecipazioni dirette
 - 2.2 -Rappresentazione grafica
 3. informazioni di dettaglio sulle singole società partecipate:
 - 3.1- Partecipazioni dirette
- SIA FG4 SRL

1.Relazione tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni societarie

1.1 Il quadro normativo di riferimento

Già la legge finanziaria 2008 (comma 27, articolo 3 della Legge 24/12/2007 n. 244) prevedeva che gli enti locali non potessero “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Successivamente la legge di stabilità per l’anno 2015 (comma 611, articolo 1 della Legge 23/12/2014 n. 190) ha disposto che le pubbliche amministrazioni “avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute” con finalità di contenimento della spesa. Tale nuovo percorso si inseriva nel quadro di un obiettivo generale legato al buon andamento dell’azione amministrativa ed alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché di un obiettivo particolare volto, ove ne ricorrano i presupposti, alla riduzione del numero delle società pubbliche.

Da ultimo il d.lgs. 19/08/2016 n.175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016 e successivamente modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il 23/11/2018 la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione testo unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro ha predisposto e pubblicato apposite Linee guida, condivise con la Corte dei conti, per fornire chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del d.lgs. 19/08/2016 n.175. Le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175.

1.2 - Criteri di attuazione

L’articolo 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175, infatti, recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” prevede che gli enti locali effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, “con provvedimento motivato, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. Il comma 11, articolo 26 del d.lgs. 19/08/2016 n.175 precisa che alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

La Corte dei Conti ha a sua volta precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, ed ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende “quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)..... Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette (“quotate” e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.”

Ai fini della rilevazione occorre innanzitutto specificare la sussistenza della stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’articolo 4 del d.lgs. 19/08/2016 n.175; in secondo luogo è necessario accertare se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dal comma 2, articolo 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175.

Tale comma individua sette situazioni di criticità da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, di seguito elencate:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”

Il comma 12-quinquies, articolo 26 del d.lgs. 19/08/2016 n.175 ha precisato che “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.”

1.3 - Contenuto, adempimenti e tempistica

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredato da una relazione tecnica, deve riportare le modalità e i tempi di attuazione, nonché una stima dei risparmi da conseguire. Una volta approvato, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175, il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- 1) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 2) la comunicazione alla struttura di cui all'articolo 15.

Il comma 7, articolo 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175 prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali “comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti”.

1.4 - Relazione ai sensi del comma 4, articolo 20 del d.lgs. 175/2016

Il Consorzio ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 19/08/2016 n.175 con Delibera di Assemblea n. 27 del 28 settembre 2017

Con successiva Delibera di Assemblea n.40 del 12 dicembre 2018 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Consorzio ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175.

Ai sensi del comma 4, articolo 20 del d.lgs. 19/08/2016 n.175, si fornisce di seguito una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvata nel 2018.

1.4.1 SIA FG4 SRL

Il Consorzio ha approvato sia nel piano della revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017, che nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche dell'anno 2018 il

mantenimento della società in house affidataria di diversi servizi, prevedendo, come azione di razionalizzazione, lo specifico obiettivo gestionale assegnato alla società dal Comitato Esecutivo, con deliberazione del 19/9/2017, n.9 nell'ambito delle spese di funzionamento ex art.19 comma 5, D.Lgs. 175/2016. Tale obiettivo prevede il contenimento delle spese di funzionamento con particolare riferimento alle voci di spesa riferiti ai costi della produzione di cui alla lettera B dell'art. 2425 del codice civile, ad esclusione di quelli indicati alle lettere B10-B13.

L'obiettivo di efficientamento della spesa 2017-2019 è stato identificato nel contenimento dell'incidenza dei suddetti costi sul valore della produzione sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente.

In particolare, in ciascun esercizio nel caso di una variazione in aumento del valore della produzione rispetto al valore dell'esercizio precedente, l'incidenza dei costi operativi sullo stesso dovrà diminuire, in funzione dell'aumento del valore della produzione, di almeno lo 0,5%; nel caso di una variazione in diminuzione del valore della produzione rispetto al valore dell'esercizio precedente, i costi operativi dovranno ridursi in misura tale da lasciare invariata l'incidenza degli stessi sul valore della produzione.

In relazione agli obiettivi di razionalizzazione dei costi e considerato il periodo di crisi aziendale della SIA FG4 SRL che ha coinvolto sia la gestione dell'impiantistica che l'espletamento dei servizi di igiene ambientale a favore delle collettività dei Comuni del Consorzio, in data 2 luglio 2018 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci di SIA Srl in presenza del notaio Vincenzo Specchio per deliberare la presentazione dell'istanza di concordato in continuità ai sensi dell'art. 161, comma VI, l. fall.

In data 3 luglio 2018, la SIA Srl ha depositato al Tribunale di Foggia il ricorso per la procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi degli artt.160 e seg. della L.F..

In data 26 settembre 2018, il Tribunale di Foggia, Sezione III Civile, ha assegnato a SIA Srl il termine di 120 giorni, dalla comunicazione del decreto, per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 della L.F., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione di debiti.

Il Tribunale di Foggia con lo stesso decreto del 26 settembre u.s. ha nominato quale Commissario Giudiziale il dott. Alberto Camporeale.

Tra il mese di novembre 2018 e i primi mesi dell'anno 2019 i Comuni di Cerignola, Stornara, Stornarella, Carapelle, Ortona e Orta Nova hanno firmato i contratti di ARO con il Consorzio e la SIA srl.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie

2.1 Partecipazione dirette

Il Consorzio in esito all'attuazione dei piani di razionalizzazione approvati, detiene unicamente la partecipazione diretta, con capitale interamente pubblico, in SIA Fg4 Srl in quanto è stata considerata indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali.

NOME PARTECIPATA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CODICE FISCALE PARTECIPATA	NOTE
SIA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 a r.l.	<i>Mantenimento</i>	100%	03032200713	<i>Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016</i>

2.2. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipata direttamente



3. informazioni di dettaglio sulle singole società partecipate:

3.1 Partecipazioni dirette

1

SIA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 a r.l.– CF. 03032200713

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03032200713
Denominazione	SIA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG4 a r.l.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La Società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	//
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	FOGGIA
Comune	CERIGNOLA
CAP *	71042
Indirizzo *	C.DA FORCONE CAFIERO
Telefono *	0885-416572
FAX *	0885-090004

NOME DEL CAMPO	
Email *	segreteria@pec.siafg4.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	F 38 attività' di raccolta dei rifiuti non pericolosi e trattamento rifiuti
Peso indicativo dell'attività %	ATTIVITA' PREVALENTE
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	si
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	//
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	Articoli 5 e 192 codice dei contratti pubblici per affidamento in house
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	268
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3 componenti del Consiglio di amministrazione fino al mese di aprile 2018 ed 1 componente dal mese di maggio 2018
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	97.480,66
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.200,00

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-15.534.696,00	-3.856.855,00	13.624,00	-2.537.310,00	158.501,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
----------------	------	------	------

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.153.826,00	18.516.971,00	19.087.201,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.779.917,00	958.214,00	1.252.576,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	35.000,00	30.000,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - influenza dominante

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	//
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	si
Esito della revisione periodica	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	//
Note*	